

## **TI\_GERICHTE 35.2002.7 vom 9. November 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-11-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2002.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.7)

FR: TI\_GERICHTE 35.2002.7 du 9 novembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 35.2002.7 del 9 novembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 39**

LAINF il legislatore ha dato mandato al Consiglio federale di designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. I pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49 OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la loro riduzione. Sono, in virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF, rifiutate qualsiasi prestazioni in caso d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero (lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett. b). Il cpv. 2 dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti: a. partecipazione a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa; b. pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente; c. partecipazioni a disordini. 2.4. Per rissa o baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10 marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b). Si tratta dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale esige la partecipazione di almeno 3 persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF 107 V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa G., U 11/01, consid. 1c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151ss.). Vi è partecipazione a rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Colui che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a; STFA del 10 marzo 2000 succitata). Poco importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza oppure se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270). Decisiva è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI 1991 U 120, p. 85). È da un punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 264). Un assicurato ha diritto alla totalità delle

prestazioni soltanto nella misura in cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva. Nessuna riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152).

2.5. La riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF presuppone che fra il comportamento dell'assicurato, qualificato quale partecipazione a rissa o baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto, esista un nesso di causalità. Per valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85). A questo proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).

2.6. Dalle tavole processuali emerge che, in data 15 agosto 2000, \_\_\_\_\_ è stato interrogato dagli agenti della Polizia cantonale, ai quali ha dichiarato quanto segue: " (...). Lavoro quale aiuto cucina a \_\_\_\_\_ al ristorante \_\_\_\_\_, e questo dal 1986, anno del mio arrivo in Svizzera. Nelle circostanze elencate rientravo a casa da \_\_\_\_\_ ed ero diretto a \_\_\_\_\_. Mi trovavo alla guida della mia automobile e con me prendevano posto nell'auto miei figli \_\_\_\_\_, 1989, \_\_\_\_\_, 1996. All'intersezione circolare di \_\_\_\_\_, mi trovavo sulla corsia destra, ero superato in modo brusco da una vettura che poi si metteva davanti a me. Azionavo le luci e gesticolavo al conducente di guidare piano. La passeggera di quest'auto, una \_\_\_\_\_, alzava il dito medio che esponeva in mia direzione dal finestrino. Io allora azionavo di nuovo le luci e di nuovo la giovane mi faceva lo stesso gesto. Si circolava quindi sino a \_\_\_\_\_ poi la passeggera, prima che l'auto svoltasse a destra verso l'\_\_\_\_\_, mi faceva ancora il gesto precedente. A mia volta svoltavo e raggiungevo l'auto che si fermava su Via \_\_\_\_\_. La passeggera scendeva dall'abitacolo e di corsa entrava in una casa. Io mi avvicinavo al conducente per chiedere spiegazioni. Non riuscivo nemmeno a parlare che un giovane giungeva di corsa verso di me. Bruscamente, con i pugni al petto, mi spingeva a terra. Ero sbalzato a terra facendo un volo di 2 metri circa. I giovani nel frattempo che io mi stavo alzando e gridando dal dolore, fuggivano. Da parte mia, con i bambini che si erano impauriti, chiamavo il 117 e attendevo qualche istante poi, siccome avevo parecchio male e la mia mano era visibilmente fratturata, portavo a casa i bambini e raggiungevo l'ospedale. Ho riportato una frattura in tre punti al polso della mano destra. Ho subito un intervento chirurgico con l'inserimento di ferri per la sistemazione. Mi sto sottoponendo ancora oggi a cure mediche e fisioterapia, medico \_\_\_\_\_, fisioterapia \_\_\_\_\_. Pretendo che la persona che ha compiuto il malsano gesto sia punito dalla legge." (doc. \_)

Questa invece la versione fornita agli inquirenti dall'altro protagonista della vicenda, \_\_\_\_\_: " Il giorno 7 giugno 2000, verso le ore 19<sup>00</sup>, mi trovavo alla guida della mia auto e percorrevo la strada che da \_\_\_\_\_ porta a \_\_\_\_\_. Al mio fianco, il sedile era occupato da mia figlia \_\_\_\_\_, 1985. Giunto all'intersezione circolare di \_\_\_\_\_, mi portai sulla corsia interna di scorrimento. Uscii quindi in direzione di \_\_\_\_\_, sempre sulla corsia esterna. In quel momento mi accorsi che un'auto mi seguiva ravvicinatamente con le luci lampeggianti inserite. Siccome la corsia esterna della \_\_\_\_\_ fu occupata da altre auto, terminai il sorpasso poi rientrai a destra. L'auto che mi seguì mi sorpassò, sterzò bruscamente davanti alla mia auto e frenò. Evitai il tamponamento per miracolo sbandando più volte. L'auto continuò poi nelle manovre di sorpasso sterzando e frenando davanti a me. Uscii a \_\_\_\_\_ e continuai verso casa di

mia figlia. Notai che la vettura mi seguiva a distanza ravvicinata. Al domicilio della figlia mi fermai e la vettura parcheggiò dietro la mia. La figlia, piangendo spaventata, fuggì in casa. Io scesi dall'auto e venni raggiunto da uno sconosciuto che, minacciosamente, mi disse: -bastardo, io ti ammazzo-. Alle mie rimostranze su quanto successo non mi dette spiegazioni quindi mi afferrò per il braccio sinistro. In quel momento ci raggiunse mio figlio Luca che si frappose tra me e lo sconosciuto dopo di che lo sconosciuto cadde all'indietro. D. Fu suo figlio a farlo cadere? R. Mio figlio ci ha solo separato senza altra intenzione. Mi assentai quindi subito per avvisare la polizia che, quando giunse, non trovò più il signore sconosciuto." (doc. \_) Nonostante alcune divergenze nella descrizione dell'accaduto, si può considerare accertato - ricordato che, secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), sicché egli, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi menzionate) - che fra il \_\_\_\_\_ e lo \_\_\_\_\_, per ragioni legate alla condotta di guida dell'uno o dell'altro all'interno della rotonda situata in prossimità \_\_\_\_\_, è nato un alterco verbale e gestuale e che, nel prosieguo, l'assicurato ha inseguito l'autovettura dello \_\_\_\_\_ fino al domicilio della propria figlia. Una volta scesi dalle rispettive automobili, i due protagonisti si sono affrontati sino al momento in cui è intervenuto il figlio di \_\_\_\_\_ i. A questo punto, secondo quanto riferito dal ricorrente stesso agli agenti della Polizia cantonale (cfr. doc. \_), rispettivamente all'ispettore della \_\_\_\_\_ in data 20 luglio 2000 (cfr. doc. \_), \_\_\_\_\_ ha spintonato energicamente \_\_\_\_\_, il quale è caduto a terra (cfr., pure, la querela penale presentata dall'assicurato nei confronti di \_\_\_\_\_, doc. \_: "Durante la discussione tra i due, la persona che era accompagnata dall'automobilista, ha pensato bene di andare a chiamare il fratello, il signor \_\_\_\_\_, classe \_\_\_\_\_, residente in via delle \_\_\_\_\_, che con una spinta violenta ha fatto cadere rovinosamente fratturando l'avambraccio destro del malcapitato \_\_\_\_\_ ..."). Tutto ben considerato, questa Corte è dell'avviso che, inseguendo l'autovettura dello \_\_\_\_\_ fin sotto all'abitazione della figlia, dopo essersi in precedenza reciprocamente provocati con dei gestacci, \_\_\_\_\_ ha accettato il rischio che l'alterco potesse degenerare in atti di violenza. Da un punto di vista oggettivo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che, così facendo, andava incontro al rischio di una reazione violenta da parte dello \_\_\_\_\_ stesso e/o da parte dei suoi congiunti presenti in loco. Agendo in questo modo, egli è quindi entrato in una "zona di pericolo". Il TCA non può condividere la tesi ricorsuale secondo cui farebbe difetto un legame di causalità fra il comportamento di \_\_\_\_\_ ed il danno alla salute da lui finalmente riportato, siccome l'aggressione è avvenuta ad opera, non già della persona che si trovava alla guida della vettura inseguita, ma bensì di un terzo, concretamente di \_\_\_\_\_ figlio. In effetti, è oltremodo evidente che fu proprio il comportamento avuto dall'assicurato, specificatamente il fatto di avere inseguito l'automobile di \_\_\_\_\_ fino all'abitazione della figlia di quest'ultimo, ad avere originato la reazione di \_\_\_\_\_ - intervenuto a sostegno del padre, dopo essere stato allarmato dalla sorella - e, in ultima analisi, il danno lamentato all'arto superiore destro. Manifestamente ininfluyente è la circostanza che \_\_\_\_\_ figlio non ha subito la benché minima aggressione fisica da parte di \_\_\_\_\_ (cfr., al riguardo, il consid. 2.4.).

In esito a quanto precede, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dalla \_\_\_\_\_ non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr. art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF). Il ricorrente ha nondimeno fatto valere che una decurtazione del 50% delle prestazioni pecuniarie violerebbe il principio della proporzionalità, "... tenuto conto delle conseguenze sull'assicurato e sulla sua famiglia" (cfr. I, p. 4). Al proposito, è opportuno ripetere che quella del 50% è la riduzione minima prevista dalla legge (cfr. art. 49 cpv. 2 OAINF: "Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà ..."). Non è quindi consentito - per nessuna ragione - scendere al di sotto di questo limite. 2.7. Con il proprio gravame, l'assicurato ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. I, p. 4). Secondo la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Nel caso di specie, a prescindere dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'inammissibilità del gravame dell'11 gennaio 2002 risultava in effetti evidente. È pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.